

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA FONDO ANNO 2018

Circolare RGS n. 25 del 19/07/2012

Modulo 1 – Scheda 1.1.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autocertificazione relativa agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	Preintesa Contratto 6.12.2018
Periodo temporale di vigenza	<u>Dall'1.1.2018 al 31.12.2020</u> Relativamente all'anno 2018, nelle more della ridefinizione della disciplina contrattuale collettiva decentrata integrativa in attuazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, si applica la temporanea ultrattività di tutti gli istituti previsti nel CCDI sottoscritto il 29/11/2017, ad eccezione degli istituti che hanno esaurito i loro effetti, in conformità alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei vincoli di bilancio e al fine di assicurare il mantenimento per l'anno in corso degli attuali livelli retributivi connessi alle prestazioni individuali e collettive del personale, tenuto conto dei limiti ai trattamenti economici accessori del personale previsti dalla normativa vigente in materia (art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) e delle risorse stabili del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività disponibili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2018, ai sensi del predetto nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro
Composizione della delegazione trattante	<u>Parte Pubblica:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Segretario Generale (Presidente) • Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale ad interim <u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</u> <ul style="list-style-type: none"> • CGIL FP • CISL FP • UIL – FPL • CSA Firmatarie della pre-intesa: CGIL FP CISL FP UIL – FPL
Soggetti destinatari	Il contratto si applica a tutti i lavoratori di comparto, ad esclusione del personale dirigenziale, in rapporto di impiego con l'Amministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato, laddove ne ricorrano le condizioni
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	I criteri e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi previsti dall'art.

	7 del CCNL 21/5/2018 Parte normativa 2018-2020 Parte economica 2018
Intervento dell'Organo di Controllo Interno Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa	E' stata acquisita la certificazione dei Revisori come previsto dall'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con provvedimento : -del Presidente n° 24875 del 24 settembre 2018 sono state date le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la trattativa 2018-2020. -del nuovo Presidente n° 30313 del 26/11/2018 sono state date nuove direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la trattativa 2018-2020. Con Decreto Presidenziale n. 54 del 28 marzo 2018 è stato adottato il piano della performance di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del Dlgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. Con Decreto Presidenziale n.1 del 2 gennaio 2018 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2019-2020 (PTPCT) Con il D.Lgs. n.97/2016 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è diventato una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione . <u>Il programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato pubblicato</u> ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 c. 8 lettera a) del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. La Relazione della Performance, approvata con decreto del Presidente n°103 del 31 maggio 2018, e' stata validata dal Nucleo di valutazione in data 29 maggio 2018 prot. n°13954. .
	.

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: "Ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL 21/5/2018 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018". RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Si trasmette la presente relazione tecnico-finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 3-sexies e 40-bis del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e

con l'applicazione delle norme di legge da parte del collegio dei revisori dei conti e la successiva certificazione.

Data alla temporanea ultrattività per l'anno 2018 degli istituti previsti nel CCDI sottoscritto il 29/11/2017, sono stati mantenuti i precedenti riferimenti contrattuali.

Nella presente relazione sono state indicate tutte le risorse storiche che sono state ricondotte in un unico importo consolidato, così come previsto dall'art. 67 del CCNL 21/5/2018 e determinato nel provvedimento dirigenziale n. 1397 del 7.12.2018

1 - MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Introduzione

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale era contenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e nell'art. 15 del ccnl 1/4/1999, ma che a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL in data 21.5.2018 è oggi contenuta nell'art. 67.

A decorrere dall'anno 2018 il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2014, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quello dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.1.2004.

Le suddette risorse confluiscono nell'importo unico consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'importo unico consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tale risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "alta professionalità".

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota in data 28.11.2017 ha certificato la costituzione delle risorse stabili del fondo 2017 nell'ammontare di € **827.641,95**.

Alle posizioni organizzative a titolo di retribuzione di posizione e di risultato è stato destinato l'importo di Euro **165.485,00**.

Il citato art. 67, oltre ad individuare i cosiddetti canali di finanziamento, suddivide le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità.

L'importo determinato è consolidato anche negli anni successivi.

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23 del Dlgs 25.5.2017 n. 75, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 7.6.2017.

Le relazioni sindacali e il fondo risorse decentrate

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 67 e 68 del CCNL 21 maggio 2018.

In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'Amministrazione, le OO.SS. e le RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

Il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

DETERMINAZIONE IMPORTO UNICO CONSOLIDATO

1.1. - Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – Risorse Storiche consolidate

1. Art. 15 comma 1 lett. a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999. il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998, ai sensi degli art. 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995, pari ad €. 873.955,26, (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi). A detto importo sono aggiunti i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale art. 1 c. 59 della L. 662/1996 pari al 20% e per un importo di €. 5.452,15 nell'ambito delle risorse consolidate 1995-1999 e così per un importo complessivo di €. 879.407,41;
2. Art. 15 comma 1 lett. a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999. il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'art. 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale ex VII e VIII qualifiche funzionali a cui sono affidati gli incarichi di posizione organizzativa: pari ad €. 22.421,34 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi). Il predetto importo è così suddiviso: quanto ad €. 6.443,99 derivante dalle risorse consolidate al 31/12/2003 e pertanto va a confluire nelle risorse storiche consolidate. L'importo €. 15.977,35 relativo agli incrementi succedutisi dal 2004 al 2010 va a confluire alla voce incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 1 CCNL 1998-2001) – Importo Totale €. 22.421,34
3. Art. 15 comma 1 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse aggiuntive sul fondo 1998, ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 e ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16 luglio 1997: pari ad €. 74.607,03 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
4. Art. 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse destinate per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio pari a d €. 68.128,93 , oltre al livello economico differenziato del personale di altri enti trasferito a seguito processi di decentramento di funzioni pari ad €. 17.787,70 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
5. Art. 15 comma 1 lett. h) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse che erano destinate al pagamento dell'indennità di direzione e staff ai sensi dell'art. 37 comma 4 del CCNL 1995 pari ad €. 30.212,73 oltre alla medesime indennità del personale di altri enti trasferito a seguito processi di decentramento di funzioni pari ad €. 2.324,06 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
6. Art. 15 comma 1 lett. j) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,52% del monte salari 1997 per €. 35.134,62 corrispondente appunto allo 0,52% del monte salari 1997 (esclusa la quota dei dirigenti) pari ad €. 6.756.657,13;
7. Art. 15 comma 1 lett. l) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al trattamento accessorio del personale trasferito in entrata per decentramento funzioni pari ad €. 128.554,39 dedotta di una corrispondente somma per il personale trasferito in uscita per decentramento funzioni (personale ATA) per €. - 108.300,00 e così per un somma consolidata pari ad €. 20.254,39
8. Art. 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari alla corrispondente riduzione del 3% del fondo straordinario 1998 pari ad €. 2.611,79 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);

9. Art. 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 1,1% del monte salari 1999 pari ad €. 79.555,02 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi), il monte salari dell'anno 1999 (esclusa la quota dei dirigenti) è pari ad €. 7.232.287,85:
10. Art. 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio. L'importo complessivo di €. 162.354,11 rientra per il periodo 01/01/2000 al 31/12/2003 pari ad €. 50.014,88 nelle risorse storiche consolidate e per il periodo successivo sino al 31/12/2010 pari ad €. 112.339,23 alla voce RIA e Assegni ad Personam personale cessato (art. 4 c. 2 CCNL 2000-2001)
11. Art. 5 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma, subordinata all'accertamento di parametri virtuosi così come previsto dall'art. 48 comma 3 del CCNL 14/09/2000 destinata alle progressioni economiche, pari ad €. 51.646,00.

Relativamente al punto 11) si evidenzia quanto segue:

Le leggi di stabilità a decorrere dall'anno 2012 hanno comportato per le Province tagli ai trasferimenti erariali e la legge di stabilità 2016 ha disposto un ulteriore contributo alla riduzione della spesa pubblica per il comparto delle Province in aggiunta a quelle già operate per gli anni 2012-2013-2014-2015. Le stesse hanno inciso fortemente sull'ammontare delle risorse finanziarie e degli strumenti a disposizione delle Province.

Tra le risorse inserite nel fondo 2014, nella parte stabile, erano comprese quelle previste all'Art. 5 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma, subordinata all'accertamento di parametri virtuosi così come previsto dall'art. 48 comma 3 del CCNL 14/09/2000 destinata alle progressioni economiche, pari ad €. **51.646,00**;

Nella suddetta situazione economica non sussistono più le condizioni previste dall'art.5 del CCNL 5 ottobre 2001, previste al punto 11) e pertanto sono state stralciate

Totale Risorse Storiche consolidate rideterminate €. **1.266.482,55**

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL (CONSIDERATE NELLE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE):

1. Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti) per €. 45.684,50 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi) il monte salari 2001 è pari ad €. 7.368.521,95
2. Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,50% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti), solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; tale rapporto è risultato, sulla base della documentazione, pari al 16,69% e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad €. 36.842,50 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi) il monte salari 2001 è pari ad €. 7.368.521,95
3. Articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,20% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti), solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; tale rapporto è risultato, sulla base della documentazione, pari al 16,69% e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore

somma pari ad €. 14.737,00 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi e destinate specificatamente per finanziare le PO Alte Professionalità) il monte salari 2001 è pari ad €. 7.368.521,95

4. Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,50% del monte salari 2003 (esclusa la quota della dirigenza) pari ad €. 45.791,00, il monte salari 2003 è pari ad €. 9.158.304,00
5. Art. 8 comma 2 CCNL 11 aprile 2008, il quale prevede l'obbligo di incrementare la parte stabile per una quota corrispondente allo 0,60% del monte salari 2005 nel caso in cui l'ente abbia rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e nel caso in cui il rapporto spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. Riguardo al primo requisito l'Amministrazione Provinciale di Parma ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, riguardo il secondo requisito, la stessa amministrazione sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo 2007, risulta che le spese di personale ammontano ad €. 17.944.086,52 e le entrate correnti ammontano ad €. 74.231.934,87 e che il relativo rapporto è pari al 24,17%; pertanto, se si considera che il monte salari 2005 (esclusa la quota della dirigenza) è pari ad €. 15.995.588,23, il valore da inserire nella parte stabile ammonta ad €. 95.974,00

*Totale incrementi previsti dai CCNL €. **239.029,00***

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità(CONSIDERATE NELLE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE):

:

1. Art. 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio. L'importo pari ad €. 112.339,23 indicato in questa sezione si riferisce al periodo 2004-2010;
2. Art. 15 comma 1 lett. a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999. il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'art. 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale ex VII e VIII qualifiche funzionali a cui sono affidati gli incarichi di posizione organizzativa: pari ad €. 22.421,34 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).. L'importo €. 15.977,35 relativo agli incrementi succedutisi dal 2004 al 2010 va a confluire alla voce incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 1 CCNL 1998-2001)

*Totale altri incrementi previsti dai CCNL €. **128.316,58***

- Alle risorse decentrate stabili del fondo vanno inoltre aggiunte le rideterminazioni per incrementi stipendiali derivanti dalle applicazioni contrattuali ai sensi delle seguenti norme contrattuali:
- CCNL 22/01/2004 art.29 e relativa dichiarazione congiunta .14 (differenziale progressioni economiche):
 1. Importo calcolato sul personale in servizio al 01/01/2001 pari ad €. 11.926,21
 2. Importo calcolato sul personale in servizio al 01/01/2003 pari ad €. 12.709,24
- CCNL 9/05/2006 art.2 comma 1 e relativa dichiarazione congiunta .14 (differenziale progressioni economiche):
 1. Importo calcolato sul personale in servizio al 31/12/2005 pari ad €. 17.974,71

2. Importo calcolato sul personale in servizio al 01/02/2007 pari ad €. 13.891,80

- CCNL 31/07/2009 art. 2 comma 1 e relativa dichiarazione congiunta n.14 (differenziale progressioni economiche):

1. Importo calcolato sul personale in servizio al 31/07/2009 pari ad €. 5.500,30

Totale incrementi rideterminazioni per incrementi stipendiali €. **62.002,26**

Totale parte fissa del fondo rideterminato €. **1.695.830,39**

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 21/5/2018:

Art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.5.2018 prevede l'obbligo di incrementare la parte stabile di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

L'importo viene determinato in € **10.537,81**.

Tali incrementi, come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non sono assoggettabili ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti. La stessa Corte dei Conti Sezione Autonomie con propria delibera n. 19 del 9 ottobre 2018, ha enunciato il seguente principio di diritto "Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b) del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

1. 2 - SEZIONE II – Risorse Variabili a destinazione non vincolata dalla legge
In questa parte della sezione II sono esposte le risorse variabili che non hanno uno specifico e puntuale vincolo di destinazione definito dalla legge.

1. Art. 15 comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, tale norma prevede la possibilità di iscrivere sulla parte variabile del fondo, ove sussista la relativa capacità di spesa, una somma non superiore al 1,2% del monte salari 1997 (esclusa la quota della dirigenza), considerato che il monte salari 1997 è pari ad €. 6.756.657,13, la somma massima che può essere iscritta è pari ad €. 81.079,89. Il fondo 2018 non contiene tale voce di parte variabile

*Totale risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge €. **0,00***

Le risorse variabili a destinazione non vincolata sono da considerare come risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 40 quinquies secondo periodo del DLgs n. 165 del 30 marzo 2001 come modificato dal DLgs. 150/2009, facoltativamente messe a disposizione dell'amministrazione provinciale, sulla base delle risorse finanziarie.

Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge

In questa parte della sezione II sono specificate le risorse variabili che vengono iscritte sul fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 cioè le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale.

Queste risorse, pur se previste dalle svariate leggi per scopi e finalità alquanto diversi fra loro, hanno in comune, rispetto alla dinamica del fondo risorse decentrate, il fatto che la loro utilizzazione è vincolata dalla specifica incentivazione prevista dalla norma, con la conseguenza che una eventuale differenza fra la somma stanziata e somma effettivamente erogata, non può essere utilizzata per finanziare altri istituti economici previsti dal CCNL e non può essere rinviata al fondo dell'anno successivo.

Questa caratteristica ha indotto l'Amministrazione Provinciale di Parma a considerare tali risorse come parte del fondo risorse decentrate nel limite della quota effettivamente liquidata per la finalità consentita nell'anno di riferimento.

Nel 2018 alla data del 7 dicembre 2018 (data della determina di approvazione definitiva del fondo), le risorse relative alle quote di progettazione di cui all'art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono state definite e liquidate nella somma **di € 75.268,37**.

Tale importo è stato determinato tenuto conto del parere n.183/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, la quale si è pronunciata sulla decorrenza della riforma introdotta dalla Legge 114/2014 di conversione del DL 90/2014. L'orientamento espresso, con il citato parere, prevede che la nuova disciplina, introdotta dalla norma suddetta, non è applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica, ma scatta solo all'entrata in vigore della legge medesima e quindi dal 19 agosto 2014. I Magistrati contabili della Lombardia con deliberazione 300/2014, nel confermare quanto pronunciato dai Magistrati contabili della Corte dei Conti Emilia-Romagna affermano che il diritto al compenso nasce dal compimento dell'attività. Ne consegue che il quantum del diritto al beneficio, così come i presupposti e i beneficiari dell'incentivo, non possono essere modificati per effetto di norme che riducano in un tempo successivo l'entità della somma da ripartire. Al contrario, la medesima Corte dei Conti, afferma che, risulta applicabile, il limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico. In particolare, ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore a 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Quanto agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del DL 50/2016, spettanti a far tempo dall'1.1.2018, l'importo risulta ancora in corso di quantificazione, in funzione dei quadri tecnici economici a base di gara approvati, da parte degli uffici preposti.

La Provincia di Parma ha approvato con decreto Presidenziale n. 15 del 2.2.2018, una modifica al regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi, regolamentando all'art. 47 bis la disciplina delle convenzioni onerose per servizi aggiuntivi ex art. 43 della Legge

449/1997. Le somme spettanti alla Provincia a seguito della fornitura di consulenze e servizi, certificate dal Servizio Finanziario, dedotti tutti i costi, comprese le spese di personale, possono finanziare, i fondi di incentivazione del personale.

Come esplicitato nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato 12/2011 e 16/2012 le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97 non rientrano nei limiti del fondo, solo se le entrate "conto terzi" si riferiscono ai casi in cui l'attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni.

Per l'anno 2018 è stato certificato dal Servizio Finanziario una somma pari ad € 5.000,00. derivante da nuova convenzione e che l'attività non risulta ordinariamente resa dall'Ente.

Pertanto la quota da implementare al fondo, come previsto dal comma 9 dell'art. 47 bis del vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ammonta ad € **833,33** al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione;

Ai sensi del primo comma, ultimo periodo dell'art. 68 del CCNL 21.5.2018, nella parte variabile confluiscono anche le risorse relative alle economie anno precedente destinate ad incrementare la produttività dei dipendenti. I Magistrati contabili della Corte dei Conti Puglia, con deliberazione n.110 del 23/06/2014, hanno chiarito che le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile, possono essere traslate nell'esercizio successivo, ma solo ed esclusivamente per incrementare la parte variabile del fondo e comunque limitatamente all'anno seguente. Mentre per quel che concerne i risparmi di spesa riconducibili alla parte variabile del fondo deve ritenersi esclusa la possibilità di incrementare il fondo nel successivo esercizio.

Tali economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile relative all'anno 2017 ammontano a complessivi €. **89.130,69**;

1. 3 - Sezione III – Decurtazioni del Fondo

In questa sezione, sono esplicitati i vincoli normativi che limitano la crescita del fondo o comunque ne impongono una riduzione.

Decurtazione permanente prevista dal comma 456, dell'art. 1 della legge n.147/2013 che ha prorogato fino al 31/12/2014 l'operatività del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e che a reso strutturale a decorrere dal 2015 le riduzioni operate nell'anno 2014, come meglio specificato nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8 maggio 2015 – pari ad €. **209.697,17**;

Tale obbligo, come chiarito anche nella deliberazione n. 64/2017 della Corte dei Conti Liguria, non è più operante dal 2016, né riprodotto dal 2017 (in cui, con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, è stata abrogata anche la norma precedente). Tuttavia, i soli effetti della decurtazione continuano ad operare, costituendo uno degli elementi numerici in base ai quali è stato costituito, concretamente, il fondo per la contrattazione integrativa del 2015, che ha operato come tetto di riferimento per i successivi anni 2016 e 2017.

Decurtazione per riduzione ex lege della dotazione organica - il decreto Presidenziale n.57 del 10/03/2015 commisurata al risparmio effettivo del salario accessorio (rateo 2015) del personale cessato quantificata in €. **31.728,66**.

Decurtazione a seguito del trasferimento dei dipendenti assegnati alle funzioni oggetto di riordinio ai sensi della Legge 56/2014, alla Regione Emilia Romagna e ad Arpae,

€ 626.762,61

Totale decurtazioni fondo €. **868.188,44**

La Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.20 dell'8 maggio 2015 prevede inoltre che per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo 2014 non abbiano inserito e contestualmente decurtato l'importo della RIA, assegni ad personam ecc, del personale cessato nel periodo 2010-2013, di inserire tale dato nel fondo 2015 e contestualmente di decurtarlo, al fine di rendere omogenei i dati relativi alle decurtazioni da consolidare.

La Provincia di Parma, rispetto al fondo 2010, non ha inserito negli anni 2011-2012-2013-2014 i dati relativi alla RIA, mantenendo di fatto il valore di costituzione del fondo uguale al 2010, così come previsto dalle normative vigenti.

Pertanto, al fine di ottemperare alle disposizioni della suddetta circolare, si era provveduto nel fondo 2015 ad inserire e contestualmente decurtare gli importi relativi alla RIA dei cessati nel periodo 2010-2014.

La Provincia di Parma, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 75/2017, al fine di non superare il limite del Fondo dell'anno 2015, ha provveduto nel fondo del 2017 ad inserire e contestualmente decurtare gli importi relativi alla RIA dei cessati nel periodo 2016.

Tenuto conto che l'inserimento della RIA nei fondi opera nel seguente modo:

RIA ed altri assegni ad personam cessati 2010 a valere sul fondo 2011	€ 6.708,43
RIA ed altri assegni ad personam cessati 2011 a valere sul fondo 2012	€ 9.181,92
RIA ed altri assegni ad personam cessati 2012 a valere sul fondo 2013	€ 5.858,64
RIA ed altri assegni ad personam cessati 2013 a valere sul fondo 2014	€ 7.388,88
Totale inserito nel fondo 2015 e contestualmente decurtato	€ 29.137,87
RIA ed altri assegni ad personam cessati 2015 inserito e contestualmente decurtato nel fondo 2017	€11.205,60

Tale operazione ha carattere di neutralità dell'importo del fondo.

Determinazione ai sensi dell'art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 **dell'importo unico consolidato** di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori:

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.736.173,86
Decurtazione permanente art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 derivante dalle cessazioni 2010-2014	-€ 209.697,17
Decurtazione permanente RIA personale cessato	-€ 40.343,47
Decurtazione fondo posizioni sovranumerarie (pre-Fornero) - Riduzione Dotazione Organica Rateo 2015	-€ 31.728,66
Totale risorse fisse Fondo 2015	€ 1.454.404,56
Decurtazione cessazioni 2016	-€ 626.762,61
Totale risorse stabili anno 2017	€ 827.641,95

L'importo unico consolidato, per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge 205/2017 deve essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale si è realizzato in data 1° giugno 2018, l'ammontare è stato quantificato in **€ 47.380,77**.

La Provincia di Parma, anche nell'anno 2018, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 75/2017, ha provveduto ad inserire e contestualmente decurtare gli importi relativi alla RIA dei cessati nel periodo 2017, ammontanti ad € 9.479,34

1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto alla certificazione:

A)	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	827.641,95
B)	Decurtazioni fondo 2018	
	Decurtazione fondo per trasferimento personale CPI all'Agenzia Regionale Lavoro	-47.380,77
	Decurtazione per allocazione fuori dal Fondo delle risorse destinate alla remunerazione delle Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 21/05/2018	-165.485,00
	Totale risorse stabili (limite 2017 rideterminato)	614.776,18
B1)	Incrementi risorse stabili art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite)	10.537,81
	Totale risorse stabili	625.313,99
	Decurtazione per rispetto del limite del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. N. 75/2017	-625,00
	Totale risorse stabili per la contrattazione collettiva	624.688,99
C)	Risorse variabili (Soggette al limite)	
	Risorse, di cui all'art. 67 comma 3, che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale	625,00
C1)	Risorse variabili (non soggette al limite)	
	Risorse, di cui all'art. 67 comma 3, che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale	75.268,37
	Piano di razionalizzazione	33.925,92
	Risorse derivanti dall'art. 43 Legge 449/1997	833,33
	Economie provenienti dal fondo anno 2017	89.130,69
	Totale risorse variabili (non soggette al limite)	199.158,31
	TOTALE RISORSE VARIABILI	199.783,31
	Totale Fondo 2018 sottoposto a certificazione	824.472,30

1.5. – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Come specificato nella circolare n. 25/2012 della RGS, tale sezione è strutturata per gli enti locali che gestiscono la contabilità del fondo risorse decentrate non includendo nello stesso le quote spese per Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite negli anni passati.

Infatti tale quota, a norma dell'art. 1 comma 193 della legge 266/2005, deve essere fatta confluire su capitoli di bilancio diversi da quelli con cui si gestiscono le risorse iscritte sul fondo. Questa norma, come specificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, legittima due modalità di gestione contabile del fondo: la prima che non include le risorse citate nel prospetto contabile del fondo, la seconda che invece le include nel prospetto contabile del fondo.

La sezione V è pertanto concepita solo per chi adotta la prima modalità di gestione contabile del fondo.

L'Amministrazione Provinciale di Parma, da sempre, adotta la seconda modalità di gestione contabile del fondo, nel senso che nel prospetto contabile del fondo, nella parte delle risorse stabili, include anche le risorse destinate a pagare le Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite.

2 - MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il secondo modulo dello schema standard di relazione tecnico-finanziaria è dedicato all'esposizione, ai fini della certificazione, della programmazione dell'utilizzo delle risorse individuate dal Modulo I di "Costituzione del Fondo". Questo secondo modulo affronta quindi un versante complementare della gestione del Fondo, distinto al precedente perché la quantificazione delle risorse costituisce una responsabilità affidata unicamente all'Amministrazione laddove la programmazione di utilizzo costituisce la sede propria della contrattazione integrativa, nel rispetto dei seguenti vincoli:

1. la contabilizzazione del modulo di programmazione di utilizzo del Fondo deve avere la medesima natura contabile del modulo di costituzione del Fondo (risorse), di cui costituisce il versante della destinazione (impieghi)
2. il totale delle risorse del Fondo (Modulo I) deve coincidere esattamente con quelle delle destinazioni programmate (Modulo II)
3. le destinazioni con carattere di certezza e stabilità del Modulo II non devono superare il limite delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del Modulo I

2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo.

Le risorse in questa sezione vanno rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa, come descritta nel contratto integrativo sottoposto a certificazione. Fanno parte di questa sezione:

1. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello
2. gli istituti del fondo la cui quantificazione, pur demandata alla contrattazione integrativa, è regolata da contratti pregressi sui cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene
3. gli utilizzi del fondo giuridicamente già perfezionati (es le progressioni economiche orizzontali) in essere per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali
4. in generale tutti gli istituti regolati su base aziendale/datoriale senza specifica formalizzazione in sede di negoziazione integrativa (es. gli istituti di rischio/disagio/responsabilità ove non negoziati formalmente).

La formale quantificazione delle risorse non disponibili alla negoziazione è funzionale a tre fasi distinte fra loro anche temporalmente:

1. consente alle delegazioni trattanti di valutare, in fase di contrattazione, la quota di risorse effettivamente negoziabili in sede di contratto integrativo;
2. consente, all'atto della presentazione dell'ipotesi di contratto integrativo formalizzata dalle parte, di presentare alla certificazione una compiuta contabilità di programmazione del fondo (in cui le quote negoziate unitamente a quelle non negoziate risultano esattamente coerenti con le risorse definite in sede di costituzione del fondo)
3. consente all'Organo di controllo di verificare a consuntivo se le risorse di salario accessorio effettivamente utilizzate abbiano rispettato i limiti di spesa definiti in sede di costituzione del Fondo e negoziati in sede di contratto integrativo.

Destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate espressamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

- **Progressioni Economiche Orizzontali** consolidate interamente a carico della parte stabile del fondo: €. **240.901,15**.
Per il personale appartenente ai Centri per l'impiego, tale voce, è stata conteggiata fino alla data del trasferimento, avvenuto con decorrenza dal 1° giugno 2018.

Le PEO sono previste dall'art. 16 del CCNL 21.5.2018.

L'amministrazione si è impegnata ad effettuare una tornata di progressioni orizzontali per l'anno 2018 per un importo annuo di € 25.000,00.

Indennità di comparto: Articolo 33 comma 4 CCNL 22 gennaio 2004: l'indennità di comparto è disciplinata in toto dal contratto collettivo nazionale; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta ad €. **87.680,82**. Per il personale appartenente ai Centri per l'impiego, tale voce, è stata conteggiata fino alla data del trasferimento, avvenuto con decorrenza dal 1° giugno 2018.

Indennità di coordinamento: art. 45 comma 1 del DPR 333/1990 e art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995. L'indennità di coordinamento, disciplinata dalle predette normative, si riferisce al personale dell'ex ottava qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa o alta professionalità; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta ad €. **2.646,96**. Per il personale appartenente ai Centri per l'impiego, tale voce, è stata conteggiata fino alla data del trasferimento, avvenuto con decorrenza dal 1° giugno 2018.

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata 356.228,93 comprensivo di € 25.000,00 per eventuali progressioni economiche orizzontali

Altre destinazioni

- **Indennità di turno:** art.17 comma 2 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata, ma è fissato dall'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **8.400,00**. L'indennità di turno è stata disciplinata con deliberazione GP n. 711 del 19/12/2013;
- **Indennità di rischio:** art.17 comma 2 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata, ma è fissato dall'art. 37 del CCNL 14 settembre 2000. Le ipotesi in cui si ha diritto a tale indennità sono disciplinate dal CCDI sottoscritto il 29/11/2017. La spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **13.000,00**;
- **Indennità di maneggio valori:** art.17 comma 2 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999; l'art. 36 del CCNL 14 settembre 2000 definisce alcune regole generali che devono essere completate dalla Contrattazione Decentrata; con atto G.P. n. 211 del 20/03/2003 era stata individuata l'indennità giornaliera spettante, proporzionata al valore medio dei valori maneggiati e così:
 - Maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore ad € 258.228,45: indennità giornaliera pari ad € 1,55;
 - Maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore ad € 129.114,22: indennità giornaliera pari ad € 1,03;
 - Maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore ad € 51.645,69: indennità giornaliera pari ad € 0,52;

Le fasce di riferimento e i relativi compensi vengono confermati per il 2018, anche se per l'anno 2018 non ricorrono le circostanze per la corresponsione dell'indennità.

- **Orario notturno, festivo e notturno-festivo:** Art.17 comma 2 lett. d) CCNL 1 aprile 1999; tale indennità è interamente disciplinata dall'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **1.700,00**;
- **Indennità di reperibilità:** Art.17 comma 2 lett. d) CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di reperibilità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato dall'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **78.149,00**;

- **Indennità di disagio:** l'istituto dell'indennità di disagio è previsto dall' Art.17 comma 2 lett. e) del CCNL 1 aprile 1999; la disciplina dell'indennità di disagio è interamente devoluta dalla citata norma nazionale alla contrattazione decentrata; nella Provincia di Parma la relativa disciplina è contenuta nel CCDI sottoscritto il 29/11/2017; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **2.470,00;**
- **Incentivo collegato alla progettazione di opere e lavori pubblici:** Art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono state definite e liquidate nella somma di € **75.268,37;**
- **Compensi derivanti da nuove convenzioni onerose per servizi aggiuntivi:** Ai sensi dell' ex art. 43 della Legge 449/1997 sono state definite in € **833,33** al netto di tutti gli oneri;

Totale altre destinazioni del fondo €. **179.820,70**

2.2 - Sezione II – **Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo**

- **Indennità di specifiche responsabilità:** art. 17 comma L'art. 17 – comma 2 – lettera f) del CCNL 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 c. 1 del CCNL 22.1.2004, prevede che una quota del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sia destinata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale delle cat. B e C, ove non risultino applicabili – come nel caso di questo ente – le disposizioni di cui all'art. 11 – comma 3 del CCNL 31.3.1999, nonché a compensare specifiche responsabilità affidate al personale della cat. D, che non risulti incaricato dell'area delle posizioni organizzative. L'art. 4 – lettera c) del CCNL citato dispone che la contrattazione integrativa decentrata regolamenti, tra l'altro, "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi" relativi al riconoscimento delle indennità di specifica responsabilità di che trattasi.
In materia di indennità di specifiche responsabilità è stato sottoscritto tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, una apposita metodologia in data 23.12.2016. La spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **67.100,00**
- **Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi :** art.17 comma 2 lett. a) del CCNL 1 aprile 1999; i relativi compensi sono stati collegati al Piano della Performance anno 2018 approvato con decreto presidenziale n. 208 del 30.10.2018 e verranno erogati secondo quanto disposto dalla relativa metodologia. La somma stanziata è pari a complessivi €. **187.396,75** di cui €. 98.266,06 finanziata con le risorse di parte fissa corrente e per €. 89.130,69 finanziata con le risorse di parte variabile derivanti dalle economie anno 2017. La predetta somma sarà concretamente erogata all'esito della verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi che verrà validato dal Nucleo di Valutazione dell'Ente.
- **Piani di Razionalizzazione.** L'Amministrazione Provinciale di Parma con decreto Presidenziale n. 52 del 31.3.2017 ha manifestato l'intenzione di approvare un Piano di riqualificazione della spesa ex art. 16 commi 4 e 5 del DL98/2011. Nel Piano di Razionalizzazione è stato previsto un risparmio complessivo di €. 91.600,00, di cui il 50% pari ad € 45.800,00 (comprensivo di oneri riflessi e Irap) se realizzato, sarà da destinare quale incentivo al personale del comparto. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ha rilasciato la prescritta certificazione con attestazione prot. n. 28376 del 29.10.2018. Il Presidente della Provincia con nota 30.10.2018 prot. n. 28628 ha dato il seguente indirizzo "le risorse derivanti dal piano triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2017-2019, vengono distribuite a tutti i dipendenti, secondo quanto previsto dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 441/2013. L'importo al netto di oneri e IRAP ammonta ad € **33.925,92;**

2.3 - Sezione III - Eventuali destinazioni ancora da regolare

Nell'ambito delle prime due sezioni sono state prese in considerazione tutte le risorse del fondo 2018

2.4. Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) Totale destinazioni non soggette alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo determinato dal totale della sezione 2.1. € 356.228,93;

b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo di cui, determinato dal totale della sezione 2.2. - €. 288.422,67;

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione 2.3. - €. 0,00;

Totale della destinazione del fondo €824.472,30

2.5. – Sezione V – Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo

Come già ribadito della Sezione V del Modulo I, l'Amministrazione Provinciale di Parma, da sempre, gestisce contabilmente il fondo, nel senso che nel prospetto contabile del fondo, nella parte delle risorse stabili, include anche le risorse destinate al pagamento delle Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite.

2.6. – Sezione VI - Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale:

a) Attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili, al netto delle decurtazioni, ammontano ad € 625.313,99. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità di coordinamento personale ex 8[^] QF) ammontano ad € 356.228,93. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

La restante quota di risorse stabili, pari ad €. 269.085,06, viene destinata alla copertura di istituti, (Salario Accessorio, Specifiche Responsabilità e produttività), che possono dal punto di vista normativo, essere finanziati anche con la parte variabile.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, si richiama l'attenzione sul fatto che le risorse destinate agli incentivi economici sono intrinsecamente collegate al grado di realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento ed erogati in base a metodologie di valutazione approvate dall'Ente e nelle quali non è prevista l'erogazione di incentivi a "pioggia".

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (Progressioni orizzontali)

Attraverso la metodologia approvata il riconoscimento delle progressioni economiche avviene in maniera selettiva, ad una quota limitata di dipendenti, teso a premiare il merito adeguandosi a quanto previsto dall'art. 23 del Dlgs 150/2009 e dal CCNL 21.5.2018.

MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente (sia parte costituzione che utilizzo) con differenze fra i due anni

COSTITUZIONE			
RISORSE STABILI	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2018	Differenze
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 – (Art. 31 c. 2 CCNL 2002-2005)	€ 1.266.482,55	€ 1.266.482,55	€ 0,00
INCREMENTI CCNL 2002-2005 (Art.32 commi 1,2,7)	€ 97.264,00	€ 97.264,00	€ 0,00
INCREMENTI CCNL 2004-2005 (Art. 4 commi 1,4,5, PARTE FISSA)	€ 45.791,00	€ 45.791,00	€ 0,00
INCREMENTI CCNL 2006-2009 – (Art. 8 commi 2,5,6,7 PARTE FISSA)	€ 95.974,00	€ 95.974,00	€ 0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-2005 e n° 1 CCNL 2008-2009)	€ 62.002,26	€ 62.002,26	€ 0,00
	€ 15.977,35	€ 15.977,35	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (Art.14 c. 1 CCNL 1998-2001)- Incrementi relativi al periodo 2004-2010	€ 112.339,23	€ 112.339,23	€ 0,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 AL 2010 (Art. 4 c. 2 CCNL 2000-2001)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RISORSE PARTE FISSA	€ 1.695.830,39	€ 1.695.830,39	€ 0,00
Importo annuo RIA personale cessato 2010-2013 non inserita nei fondi 2011-2012-2013-2014	€ 29.137,87	€ 29.137,87	€ 0,00
Importo annuo RIA personale cessato 2015 non inserita nel fondo 2015	€ 11.205,60	€ 11.205,60	€ 0,00
TOTALE RISORSE PARTE FISSA ridet.	€ 1.736.173,86	€ 1.736.173,86	€ 0,00
Decurtazione permanente - art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 Legge 122/2010 - (11,46%) Legge n.147/2013 e Circolare RGS n.20 del 08/05/2015- (cessazioni 2010-2014)	-€ 209.697,17	-€ 209.697,17	€ 0,00
Decurtazione permanente - art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 Legge 122/2010 - (11,46%) Legge n.147/2013 e Circolare RGS n.20 del 08/05/2015- (RIA cessati)	-€ 29.137,87	-€ 29.137,87	€ 0,00
Decurtazione fondo posizioni sovranumerarie (pre-formero) - Dotazione Organica anno 2015 Rateo	-€ 31.728,66	-€ 31.728,66	€ 0,00
Decurtazione - Legge n. 208/2015 art. 236 - Rispetto del limite del fondo 2015	-€ 11.205,60	-€ 11.205,60	€ 0,00
Totale Risorse Stabili pareggio 2015	€ 1.454.404,56	€ 1.454.404,56	€ 0,00
Riduzione per cessazioni 2016 calcolate sulla spesa effettiva rateo 2016	-€ 601.935,19	-€ 601.935,19	€ 0,00
Riduzione per cessazioni 2016 calcolate sulla spesa effettiva (rateo 2017)	-€ 24.827,42	-€ 24.827,42	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 827.641,95	€ 827.641,95	€ 0,00
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ART. 67 C. 1 CCNL 21.5.2018		€ 827.641,95	
RIA ed assegni ad personam a personale cessato anno 2017		€ 9.479,34	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 827.641,95	€ 837.121,29	
DECURTAZIONE PER TRASFERIMENTO CPI ALL'AGENZIA REGIONALE LAVORO		-€ 47.380,77	
Decurtazione RIA ed assegni ad personam a personale cessato anno 2017 per rispetto limite del fondo		-€ 9.479,34	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 827.641,95	€ 780.261,18	
Decurtazione per allocazione fuori dal Fondo delle risorse destinate alla remunerazione delle Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 21/05/2018		-€ 165.485,00	
TOTALE RISORSE STABILI (Limite 2017 rideterminato)	€ 827.641,95	€ 614.776,18	-€ 212.865,77
Incrementi risorse stabili art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite)		€ 10.537,81	

TOTALE RISORSE STABILI per la contrattazione collettiva	€ 827.641,95	€ 625.313,99	-€ 202.327,96
RISORSE VARIABILI	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2018	
Integrazione 1,2% - (Art. 15 comma 2 CCNL 1998-2001)		€ 0,00	
Piano di razionalizzazione		€ 33.925,92	
Risorse derivanti dall'art. 43 Legge 449/1997		€ 833,33	
Quote per la progettazione - (Art. 67 c. 3 lettera b) D.Lgs. 163/2006)	€ 65.709,00	€ 75.268,37	
Economie fondo anno precedente	€ 25.989,84	€ 89.130,69	
Totale Risorse Variabili	€ 91.698,84	€ 199.158,31	€ 107.459,47
TOTALE GENERALE rideterminato	€ 919.340,79	€ 824.472,30	-€ 94.868,49
Incrementi risorse stabili art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite)		€ 10.537,81	
TOTALE RISORSE STABILI per la contrattazione collettiva	€ 827.641,95	€ 625.313,99	-€ 202.327,96
RISORSE VARIABILI	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2018	
Integrazione 1,2% - (Art. 15 comma 2 CCNL 1998-2001)		€ 0,00	
Piano di razionalizzazione		€ 33.925,92	
Risorse derivanti dall'art. 43 Legge 449/1997		€ 833,33	
Quote per la progettazione - (Art. 67 c. 3 lettera b) D.Lgs. 163/2006)	€ 65.709,00	€ 75.268,37	
Economie fondo anno precedente	€ 25.989,84	€ 89.380,40	
Totale Risorse Variabili	€ 91.698,84	€ 199.408,02	€ 107.709,18
TOTALE GENERALE rideterminato	€ 919.340,79	€ 824.722,01	-€ 94.618,78

MODULO IV – **Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio**

4.1. Sezione I – **Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economica-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Premesso che come da documentazione agli atti:

- L'ente non ha rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015 (prot. 11060 del 29/03/2016);
- L'ente è in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- L'ente rispetta il vincolo di contenimento di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi 557 e 557 quater, della legge 296/2006;
- L'Ente opera garantendo una riduzione programmata della spesa di personale, con particolare attenzione alle risorse destinate al trattamento accessorio;
- L'ente, con Decreto Presidenziale n. 208 del 30/10/2018 ha adottato il sistema di misurazione e valutazione del personale di comparto per l'anno 2018 ,come previsto dal D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal Dlgs 74/2017;
- Con deliberazione di C.P. n. 14 del 16/2/2018 è stato approvato il bilancio 2018.

Si dà atto che le risorse a copertura del fondo sono allocate nei pertinenti capitoli Titolo I Intervento 1 – spese di personale – del bilancio di previsione 2018.

4.2. **Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Il Fondo anno 2017 così come determinato con determinazione dirigenziale n. 878 del 29.9.2017 presentava un importo in parte fissa € 827.641,95, al netto delle decurtazioni, ai sensi art. 9 c. 2 bis del DL. 78/2010. Le economie anno precedente destinate alla produttività ammontavano ad €. 25.989,84.

Risulta rispettato il principio di invarianza di cui all'art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, in un unico limite per il fondo risorse decentrate e per la remunerazione delle posizioni organizzative.

Di seguito si riporta l'utilizzo del fondo 2017 (con esclusione delle somme destinate alla produttività finanziate con le economie anno precedente), dal quale si evincono le risorse non utilizzate (parte fissa) e la parte di economia da destinare per l'anno 2018 alla produttività.

UTILIZZO FONDO 2017			
Voce	Spesa prevista nel fondo 2017 - Utilizzo	Spesa effettiva	Economia
Comparto B	104.500,00	98.446,12	6.053,88
Specifiche Responsabilità	72.700,00	72.465,03	234,97
Posizioni organizzative comprensiva della retribuzione di risultato finanziata con quota fissa	154.521,00	151.727,06	2.772,48
Alte Professionalità	10.622,00	10.146,50	475,50
Indennità di coordinamento	3.098,88	2.840,64	258,24
PEO	260.464,00	198.445,07	62.018,93
Salario accessorio	103.719,00	92.707,65	11.011,35
Produttività finanziata parte corrente	118.017,07	111.483,48	6.305,34
Produttività finanziata parte corrente con residui salario accessorio			0,00
Totale quota fissa	827.641,95	738.261,55	89.130,69
Produttività finanziata con residui	25.989,84	25.989,84	
Compensi ex Legge Merloni			0,00
Totale quota variabile	25.989,84	25.989,84	
Totale fondo	853.631,79	764.251,39	89.130,69

I Magistrati contabili della Corte dei Conti Puglia - Sezione Regionale di controllo - con deliberazione n. 110 del 23/06/2014 hanno chiarito che le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile, possono essere traslate nell'esercizio successivo, ma solo ed esclusivamente per incrementare la parte variabile del fondo e comunque limitatamente all'anno seguente. Per quanto concerne, invece, i risparmi di spesa riconducibili alla parte variabile del fondo deve ritenersi esclusa la possibilità di incrementare il fondo nel successivo esercizio. Per tale ragione nel prospetto sopra evidenziato la somma da portare ad incremento del fondo per l'anno 2018 è pari ad €. **89.130,69**.

4.3. Sezione III - **Esposizione finalizzata alla verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

Le risorse finanziarie destinate alla copertura delle Progressioni Economiche Orizzontali in essere sono collocate nelle voci di bilancio su cui vengono pagati i trattamenti stipendiali tabellari e ciò in applicazione dell'art. 1 comma 193 della legge 266/2005. Pertanto esse sono da considerare impegnate all'atto dell'approvazione del Bilancio ai sensi del disposto dell'art. 183 comma 2 lettere a) e c) del DLgs. 267/2000.

Le risorse destinate a coprire le altre voci sia fisse che accessorie sono collocate in capitoli specifici del Titolo I del Bilancio.

Per quanto riguarda le risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, cioè le risorse iscrivibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 3, lettera b) (incentivi funzioni tecniche), nonché i compensi derivanti da convenzioni onerose per i servizi aggiuntivi ex art. 43 Legge 449/1997, il loro finanziamento avviene per mezzo di specifiche voci di bilancio a ciò dedicate ed assegnate alle unità organizzative rispettivamente competenti. Gli impegni e le liquidazioni avvengono con atti dei responsabili delle citate unità organizzative.

Il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Gabriele Annoni